

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO MTS

- 1. DEFINIZIONI.** Le seguenti definizioni trovano applicazione se non diversamente specificato:
per **Acquirente** s'intende MTS Systems srl a socio unico;
per **Beni dell'Acquirente** s'intendono beni o materiali di proprietà dell'Acquirente o del suo cliente e comprendono oggetti sui quali l'Acquirente o il suo cliente possano vantare un titolo di proprietà conformemente ai termini riportati nell'ordine di acquisto.
per **UE** s'intende l'Unione europea;
per **Diritto** s'intende ogni legge, atto avente forza di legge, ordinanza, norma, regolamento e disposizione;
per **Ordine o Ordine di acquisto** s'intende lo strumento contrattuale che comprende le presenti Condizioni, disposizioni speciali o supplementari, elaborati grafici, dati tecnici, specifiche, norme sulla qualità e tutti gli altri documenti ivi incorporati ed eventuali modifiche agli stessi che siano state concordate;
per **Venditore** s'intende il soggetto giuridico che stipula il contratto con l'Acquirente;
per **Condizioni** s'intendono le presenti Condizioni generali di acquisto MTS;
per **Opera** s'intendono la manodopera, gli articoli, i materiali, i prodotti, le forniture, le parti, la sostanza, la miscela, la preparazione, gli assemblaggi, i sotto-assemblaggi, le commodity, i dati, gli elaborati grafici, i beni, gli oggetti e/o i servizi che costituiscono l'oggetto dell'Ordine di acquisto, tra cui i materiali d'imballaggio o i contenitori.
- 2. IN GENERALE; ACCETTAZIONE DELL'ORDINE DI ACQUISTO.** Il Venditore concorda di fornire l'Opera all'Acquirente in conformità all'Ordine di acquisto. L'accettazione dell'Ordine di acquisto è strettamente limitata alle condizioni ivi contenute. Qualsivoglia condizione formulata dal Venditore in una precedente proposta, sul modulo di conferma d'ordine del Venditore, o che in altro modo riconosca e accetti l'Ordine di acquisto va intesa come una modifica materiale dell'Ordine di acquisto e come tale respinta. I seguenti atti costituiscono accettazione dell'Ordine di acquisto: sottoscrizione e restituzione di una copia dell'Ordine di acquisto (in formato cartaceo o digitale); inizio dell'esecuzione; avviso del Venditore all'Acquirente dell'inizio dell'esecuzione o consegna dell'Opera.
- 3. INTERO ACCORDO.** L'Ordine di acquisto è la rappresentazione completa e definitiva delle condizioni stipulate tra le parti. Esso sostituisce tutti i precedenti o contemporanei negoziati o accordi, siano essi scritti od orali, relativi all'oggetto in questione. Eventuali incoerenze contenute nell'Ordine di acquisto saranno risolte conformemente al seguente ordine decrescente di priorità: (a) le presenti Condizioni; (b) la prima pagina del documento dell'Ordine di acquisto; (c) eventuali condizioni supplementari o disposizioni cui si faccia riferimento nell'Ordine di acquisto; e (d) altri documenti richiamati e accettati nell'Ordine di acquisto.
- 4. MODIFICHE.** L'Ordine di acquisto non può essere modificato in qualsiasi sua parte senza l'approvazione scritta dell'Acquirente e del Venditore.
- 5. MODIFICHE DEL VENDITORE/OBSOLESCENZA DI UNA PARTE.** Il Venditore non apporrà modifiche alla strumentazione, alle strutture, alle specifiche, alla

composizione fisica o ai processi utilizzati per produrre l'Opera, senza una disposizione scritta o senza il consenso scritto dell'Acquirente. Il Venditore informerà l'Acquirente di qualsiasi azione pendente o contemplata che comporti una discontinuità dell'Opera. Il Venditore darà un preavviso scritto di almeno dodici (12) mesi all'Acquirente prima della discontinuità effettiva dell'Opera e si adopererà in ogni modo per ottenere gli ultimi acquisti in quantitativi sufficienti per soddisfare le richieste dell'Acquirente.

6. TERMINI DI CONSEGNA E TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ. L'Opera viene consegnata franco spedizioniere presso (FCA, sede del Venditore), come definito nella versione più recente degli Incoterm. La consegna viene effettuata in conformità al piano, tramite lo spedizioniere nominato dall'Acquirente presso la sede di quest'ultimo specificata nella prima pagina dell'Ordine di acquisto, senza alcuna spesa per il confezionamento o lo stoccaggio, salvo altrimenti specificato. La proprietà dell'Opera si trasferisce all'Acquirente al momento dell'accettazione, a prescindere da quando o dove l'Acquirente prenda possesso fisico, salvo che l'Ordine di acquisto preveda specificamente un precedente trasferimento di proprietà. Il rischio di perdita di beni non conformi rimane in capo al Venditore fino alla risoluzione della non conformità o all'accettazione.

7. ISPEZIONE; ACCETTAZIONE. L'Acquirente deve ispezionare tutta l'Opera all'atto della consegna. Se tale ispezione o collaudo viene effettuato presso il Venditore, quest'ultimo fornirà, senza ulteriori spese, tutte le strutture e l'assistenza necessarie per condurre tali ispezioni e collaudo. L'ispezione (inclusa quella a monte), il collaudo, l'approvazione o l'accettazione dell'Opera non esonera il Venditore dalla responsabilità per vizi dell'Opera o per altro omesso adempimento di quanto richiesto nell'Ordine di acquisto o di altri obblighi giuridici.

L'Opera che presenti vizi di lavorazione o di materiale o che altrimenti non sia conforme ai requisiti dell'Ordine di acquisto può essere rifiutata e restituita a spese del Venditore o accettata previa congrua riduzione del prezzo. L'Acquirente, oltre a tali altri diritti, rimedi e facoltà che egli possa avere in virtù del contratto o di legge, a sua scelta ed esclusiva discrezione, può chiedere al Venditore di sostituire, riparare o rimborsare prontamente gli articoli rifiutati o revocare l'Ordine di acquisto in conformità alle disposizioni di cessazione ivi contenute. Se il Venditore omette di provvedere immediatamente alla sostituzione o riparazione, l'Acquirente può sostituire gli articoli altrove, addebitando al Venditore l'eventuale costo aggiuntivo.

L'Acquirente ha il diritto di valutare l'Opera per stabilirne la conformità all'Ordine di acquisto. Nell'ispezionare e collaudare internamente l'Opera, il Venditore fornirà e manterrà un sistema di ispezione conforme alle buone prassi commerciali o, se richiesto dall'Acquirente nell'Ordine di acquisto, utilizzerà un sistema di ispezione accettato dall'Acquirente per iscritto. Tutti i dati registrati riguardanti l'ispezione dell'Opera saranno conservati in forma completa e messi a disposizione dell'Acquirente durante e dopo l'esecuzione di quanto previsto nell'Ordine di acquisto. Il sistema di controllo qualità o di ispezione nonché il processo produttivo del Venditore sono soggetti a revisione, analisi e verifica da parte dell'Acquirente.

L'ispezione finale e l'accettazione da parte dell'Acquirente avverranno presso lo stabilimento di destinazione, salvo altrimenti specificato nell'Ordine di acquisto. Tale ispezione avverrà in conformità alle condizioni stabilite nell'Ordine di acquisto e secondo le consuete procedure di ispezione stabilite presso la sede dell'Acquirente dove l'Opera viene ricevuta. Se, conformemente a tali procedure, dalle normali attività di ispezione dovesse derivare il rigetto dell'Opera, l'Acquirente potrà, a sua esclusiva discrezione, condurre un'ispezione di livello superiore, fino al 100%, addebitandone i ragionevoli costi al Venditore.

8. CONSEGNA; AVVISI. La puntualità è fondamentale e il Venditore consegnerà l'Opera nelle tempistiche previste nell'Ordine di acquisto. Il Venditore informerà prontamente l'Acquirente nel caso in cui sospetti o venga a conoscenza dell'impossibilità di consegnare l'Opera conformemente all'Ordine di acquisto. Al ricevimento di tale avviso, l'Acquirente potrà, a sua esclusiva discrezione, i) declinare l'accettazione dell'Opera e revocare l'Ordine; ii) richiedere la propria equa parte assegnabile dell'Opera disponibile del Venditore oppure iii) chiedere la consegna a sole spese del Venditore con il metodo più rapido al fine di rispettare la data di consegna.

9. GARANZIA. Il Venditore garantisce la conformità dell'Opera alle specifiche applicabili, agli elaborati grafici, ai campioni e/o ad altre descrizioni disponibili, la sua commerciabilità e idoneità allo scopo specifico per cui è stata acquistata e l'assenza di vizi di lavorazione e di materiale, per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla spedizione o per il periodo previsto nella garanzia standard offerta dal Venditore sull'Opera, a seconda di quale delle due sia più lunga. Il fornitore compirà ogni sforzo commercialmente ragionevole al fine di ottenere, per conto dell'Acquirente, garanzie di terzi per qualsiasi Opera non svolta dal Venditore. Inoltre, l'intera Opera sarà soggetta a tutte le garanzie offerte dal diritto applicabile. Il Venditore garantisce di possedere e di trasferire all'Acquirente la proprietà dell'Opera, priva e libera di ogni richiesta, onere o gravame. L'intera Opera fornita all'Acquirente sarà nuova. Le garanzie contenute nella presente sezione si aggiungono e non vanno intese nel senso di restringere o limitare le garanzie o rimedi, impliciti o espliciti, dell'Acquirente, previsti nell'Ordine di acquisto o per legge. Qualsiasi tentativo da parte del Venditore di limitare, escludere, restringere le garanzie o i rimedi dell'Acquirente in qualsiasi modo sarà nullo e inefficace. L'ispezione, il collaudo, l'accettazione o l'integrazione dell'Opera da parte dell'Acquirente non vanno a intaccare gli obblighi del Venditore previsti dalla presente garanzia, che sarà valida anche dopo tale ispezione, collaudo, accettazione e uso. Al ricevimento dell'avviso da parte dell'Acquirente del fatto che l'Opera fornita ricade nel periodo di garanzia, oltre ai diritti o ai rimedi che spettano all'Acquirente per legge o in conformità all'Ordine di acquisto, il Venditore rimborserà all'Acquirente tutti i costi sostenuti da quest'ultimo come conseguenza di tale difetto, ivi inclusi tutti i costi di riparazione e sostituzione; il Venditore sostituirà tale Opera difettosa senza costi a carico dell'Acquirente o gli rimborserà il prezzo di acquisto dell'Opera, a discrezione di quest'ultimo. I prodotti difettosi in garanzia saranno restituiti al Venditore a sue spese e a discrezione dell'Acquirente. Tutte le riparazioni e/o sostituzioni saranno effettuate solamente con prodotti nuovi. Per i servizi forniti, il Venditore garantisce che (a) egli stesso e le persone da lui messe a disposizione posseggono l'esperienza e la

capacità necessarie per svolgere l'Opera; (b) i servizi saranno eseguiti a regola d'arte, in maniera professionale e in conformità alle leggi applicabili e agli standard professionali; (c) i servizi, il materiale, l'attrezzatura o il prodotto dell'Opera fornito dal venditore non infrangeranno i diritti di terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, brevetti, segreti commerciali, marchi registrati o diritti d'autore; (d) a lui stesso non viene fatto divieto da alcun accordo di sottoscrivere l'Ordine di acquisto o fornire i servizi contemplati nello stesso; e (e) egli stesso ha verificato le credenziali delle persone da lui messe a disposizione ed esse sono idonee per l'esecuzione dei servizi.

10. FATTURAZIONE. Le fatture del Venditore per l'Opera saranno prontamente inviate tramite posta elettronica al conto fornitori (apitaly@mts.com) al momento della spedizione dei beni. Il numero dell'Ordine di acquisto, il dettaglio delle voci, le descrizioni dell'Opera e i numeri di riferimento sulle fatture del Venditore devono corrispondere alle loro controparti sulla prima pagina dell'Ordine di acquisto.

L'Acquirente pagherà tutti gli importi debitamente fatturati dovuti al Venditore 45 giorni dopo aver ricevuto la fattura, fatta eccezione per eventuali importi da lui contestati in buona fede. Le imposte applicabili e tutte le altre spese quali costi di spedizione, imposte sul valore aggiunto, tasse, esazioni doganali, tributi e maggiorazioni imposte dal governo devono essere indicate a parte sulle fatture del Venditore. Salvo che l'Ordine di acquisto specifichi altrimenti, i prezzi non includono eventuali imposte sulla vendita e sull'utilizzo per le quali l'Acquirente sia esente.

L'Acquirente ha il diritto di compensare qualsiasi importo dovuto dal Venditore a lui stesso o a una delle sue affiliate con un importo in qualsiasi momento da lui stesso dovuto.

11. MANLEVA. Il Venditore concorda di manlevare, tenere indenne e, a richiesta dell'Acquirente, difendere quest'ultimo, i suoi amministratori, dipendenti e direttori (ciascuno denominato una "Parte manlevata") da ogni e qualsiasi pretesa, responsabilità, ammenda, pena, compensazione, sentenza, costo, danno, perdita e spesa, ivi incluse le congrue spese legali, presunte o sostenute da una Parte manlevata per le azioni od omissioni del Venditore o dei suoi dipendenti, agenti o subcontraenti in qualsiasi modo connessi all'Opera o all'esecuzione di quanto previsto nell'Ordine di acquisto, incluse le violazioni di legge. Il Venditore non liquiderà alcuna richiesta senza la previa approvazione dell'Acquirente.

Qualora l'utilizzo dell'Opera da parte dell'Acquirente o dei clienti di quest'ultimo sia vietato o altrimenti impedito da un'azione legale a fronte di una presunta violazione, il Venditore, a proprie spese, (a) sostituirà l'Opera con una pienamente equivalente che non causi la violazione; (b) modificherà l'Opera in maniera tale che non causi più la violazione ma rimanga pienamente equivalente nella sua funzionalità; (c) otterrà per l'Acquirente e per i suoi clienti il diritto di continuare a utilizzare l'Opera; o (d) rinfonderà tutti gli importi versati per l'Opera che ha causato la violazione.

12. RISERVATEZZA. Accanto agli obblighi che possano derivare al Venditore da un accordo di riservatezza con l'Acquirente, il Venditore concorda di mantenere riservate e proprietarie le informazioni confidenziali dell'Acquirente (come qui definite) durante e dopo la cessazione o la scadenza dell'Ordine di acquisto e utilizzerà tali informazioni solo ai fini dell'Ordine di acquisto e non per altri scopi commerciali. Il

Venditore non copierà, modificherà o altrimenti utilizzerà le informazioni confidenziali dell'Acquirente a proprio vantaggio e non le divulgherà a terzi. Per "Informazioni confidenziali dell'Acquirente" s'intendono tutte le informazioni dell'Acquirente divulgate al Venditore, siano esse scritte od orali, in qualsiasi forma, relative alla ricerca, allo sviluppo, ai prodotti, ai metodi di produzione, ai segreti commerciali, ai piani aziendali, ai clienti, ai venditori, alla situazione finanziaria, ai dati personali, al prodotto dell'Opera e ad altri materiali o informazioni riguardanti l'attività presente o futura dell'Acquirente, a prescindere dal fatto che tali informazioni siano indicate o meno come riservate. Su richiesta dell'Acquirente o alla cessazione dell'Ordine di acquisto, il Venditore restituirà tutte le Informazioni confidenziali dell'Acquirente.

Il Venditore concorda di limitare la distribuzione delle Informazioni confidenziali dell'Acquirente esclusivamente ai dipendenti, agenti o subcontraenti del Venditore che debbano esserne a conoscenza e adottare misure volte a garantire che tale distribuzione sia limitata, inclusa l'esecuzione da parte dei dipendenti, agenti o subcontraenti del Venditore di accordi di riservatezza/non divulgazione contenenti disposizioni sostanzialmente simili a quelle ivi stabilite.

Senza il previo consenso scritto dell'Acquirente, il Venditore non utilizzerà il nome o i marchi registrati dell'Acquirente in qualsiasi pubblicità, promozione o comunicazione al pubblico e non pubblicherà, pubblicherà o annuncerà l'acquisto dell'Opera da parte dell'Acquirente.

13. PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Per "Proprietà intellettuale preesistente" s'intende tutta la proprietà intellettuale diversa da quella acquisita. Ciascuna parte mantiene i propri diritti in fatto di Proprietà intellettuale preesistente.

Per "Proprietà intellettuale acquisita" s'intende tutta la proprietà intellettuale e beni mobili concepiti, creati, sviluppati o per la prima volta messi in pratica in relazione all'Ordine, ivi inclusi a titolo esemplificativo invenzioni, tecnologia, progetti, opere d'ingegno, informazioni tecniche, software, documentazione del software, copyright, brevetti, e domande di brevetto. L'Acquirente sarà il proprietario di tutta la Proprietà intellettuale acquisita. Il Venditore divulgherà all'Acquirente tutta la Proprietà intellettuale acquisita dietro richiesta scritta di quest'ultimo. Il fornitore si impegna a cedere irrevocabilmente all'Acquirente ogni diritto, titolo di proprietà e interesse in relazione a tutta la Proprietà intellettuale acquisita. Il fornitore concorda di adoperarsi nella misura ragionevolmente necessaria al fine di garantire e perfezionare i diritti dell'Acquirente sulla Proprietà intellettuale acquisita collaborando con quest'ultimo, a sue spese, per difendere ed esercitare i suoi diritti su tale Proprietà intellettuale acquisita.

Nella misura in cui la Proprietà intellettuale acquisita sia utilizzata in connessione con l'Opera, sia contenuta nella stessa e non sia posseduta dall'Acquirente in conformità al presente accordo o a quello precedente, il Venditore garantisce all'Acquirente un diritto non esclusivo, irrevocabile, interamente liberato, perpetuo e gratuito a livello mondiale e la licenza di effettuare, aver effettuato, vendere, offrire in vendita, importare, utilizzare, eseguire, riprodurre, esibire, effettuare, distribuire (internamente ed esternamente) copie e preparare derivati dalle stesse, autorizzando chiunque a procedere, in tutto o in parte, come dinanzi descritto.

In caso di incoerenza tra la presente sezione 13 e una qualsiasi clausola governativa richiamata e accettata nell'Ordine di acquisto, quest'ultima avrà priorità.

14. TITOLO DI PROPRIETÀ RIGUARDANTE ELABORATI GRAFICI, SPECIFICHE E PRODOTTO DELL'OPERA. L'Acquirente avrà in qualsiasi momento titolo di proprietà relativamente a tutti gli elaborati tecnici, le specifiche e il prodotto dell'Opera generato da e per il Venditore in connessione con l'Ordine d'acquisto. Il Venditore pattuisce altresì di non avere titolo sugli elaborati grafici, le specifiche e il prodotto dell'Opera fornitigli dall'Acquirente. Il Venditore concorda di utilizzare tutti gli elaborati grafici, le specifiche e il prodotto dell'Opera generati conformemente all'Ordine di acquisto unicamente in relazione all'Ordine di acquisto e che si tratta di informazioni confidenziali dell'Acquirente.

15. ASSICURAZIONE. Il Venditore otterrà e manterrà in essere una polizza assicurativa nelle forme e negli importi richiesti dal diritto applicabile e come soddisfacente per l'Acquirente: Retribuzione dei lavoratori: obbligatoria in base allo Stato in cui i servizi vengono erogati; la responsabilità dei datori di lavoro nell'ammontare di 900.000 euro per ciascun evento; responsabilità generale commerciale con limiti di 900.000 euro per ciascun evento; 1.800.000 euro in forma aggregata, per lesioni fisiche e danni materiali combinati (la polizza comprenderà le seguenti caratteristiche di copertura: (1) responsabilità contrattuale assoluta; (2) prodotti; (3) operazioni completate; e (4) copertura indipendente del Venditore); responsabilità automobilistica con limiti di 900.000 euro per ciascun evento per lesioni fisiche e danni materiali combinati, se l'utilizzo dell'automobile è richiesto per espletare i servizi (la copertura comprenderà automobili "di proprietà", "a noleggio" e "non di proprietà"); responsabilità ombrello o responsabilità in eccesso con limiti di 4.500.000 euro per ciascun evento e in forma aggregata per lesioni fisiche e danni materiali. Ciascuna polizza deve essere del tipo "follow-form" rispetto a tutte le polizze primarie sopra elencate, fatta eccezione per la retribuzione dei lavoratori; tutte le polizze summenzionate saranno stipulate con compagnie valutate perlomeno "A" nell'ultima guida delle migliori assicurazioni e tutte le polizze, fatta eccezione per la retribuzione dei lavoratori, identificherà l'Acquirente come assicurato addizionale. L'assicurazione del fornitore sarà primaria e non contributiva rispetto a quella mantenuta in essere dall'Acquirente.

16. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO.

(a) Previo avviso scritto di inadempimento al Venditore, l'Acquirente potrà revocare l'Ordine di acquisto in tutto o in parte se il Venditore: (1) omette di consegnare l'Opera nelle tempistiche indicate nell'Ordine di acquisto ed entro qualsiasi estensione emessa per iscritto dal rappresentante acquisti (2) omette di effettuare progressi così ostacolando l'esecuzione di quanto previsto nell'Ordine di acquisto; (3) omette di conformarsi alle disposizioni dell'Ordine di acquisto o di darne esecuzione; o (4) presenta istanza di fallimento, viene dichiarato fallito, diviene insolvente, effettua una cessione a vantaggio dei creditori o viene liquidato o posto sotto amministrazione concordata.

(b) I diritti dell'Acquirente di revocare l'Ordine di acquisto conformemente al paragrafo

(a) (2) e (a)(3) della presente clausola possono essere esercitati se il Venditore non ripara detto inadempimento entro

10 giorni dal ricevimento dell'avviso da parte dell'Acquirente che specifichi l'inadempimento.

(c) Se l'Acquirente revoca l'Ordine di acquisto in tutto o in parte, può acquistare un'Opera simile a quella cessata nei termini e nella maniera da lui ritenuti appropriati, e il Venditore sarà responsabile nei confronti dell'Acquirente per eventuali costi in eccesso relativi a tale Opera. In ogni caso, il Venditore continuerà l'Opera non cessata.

(d) Se l'Ordine di acquisto viene revocato per inadempimento, l'Acquirente può chiedere al Venditore di trasferirgli il titolo di proprietà e di consegnargli, secondo le direttive impartite dal rappresentante acquisti, qualsiasi (1) Opera completata, (2) Opera parzialmente completata che il Venditore abbia specificatamente prodotto o acquistato per la parte revocata dell'Ordine di acquisto. Su direzione dell'Acquirente, il Venditore proteggerà e preserverà il bene in suo possesso, nel quale l'Acquirente ha un interesse.

(e) L'Acquirente pagherà il prezzo dell'Ordine di acquisto per l'Opera completata, da lui accettata. Il Venditore e l'Acquirente troveranno un accordo circa il pagamento per l'altra Opera non completata che il rappresentante acquisti abbia ordinato di consegnare all'Acquirente. L'Acquirente potrà trattenere da questi importi qualsiasi somma egli ritenga necessaria per tutelarsi da un'eventuale perdita.

(f) Se dopo la risoluzione viene stabilito che il Venditore non era in difetto, i diritti e gli obblighi delle parti saranno gli stessi come se la risoluzione fosse stata dichiarata per convenienza dell'Acquirente come stabilito alla clausola successiva. I diritti e i rimedi dell'Acquirente contenuti nella presente clausola si aggiungono a quelli previsti per legge o nell'Ordine di acquisto.

17. RISOLUZIONE PER CONVENIENZA. L'Acquirente, per propria convenienza, può revocare l'Ordine di acquisto in tutto o in parte in qualsiasi momento dandone avviso scritto al Venditore. Al ricevimento di tale avviso, il Venditore procederà immediatamente con le seguenti azioni: (a) cesserà il lavoro come specificato nell'avviso scritto dell'Acquirente; (b) non piazzerà ulteriori sub-contratti od ordini salvo necessario per completare la parte non ultimata dell'Ordine di acquisto; e (c) si conformerà alle istruzioni contenute nell'avviso scritto dell'Acquirente e in altro successivo avviso scritto.

L'importo di un'eventuale compensazione può comprendere un'indennità ragionevole per guadagno sull'Opera; in ogni caso, se risulta che il Venditore avrebbe sopportato una perdita sull'intero contratto se fosse stato completato, l'Acquirente può non concedere alcun guadagno e ridurre la compensazione al fine di riflettere la percentuale di perdita indicata.

18. BENI DELL'ACQUIRENTE. L'Acquirente può fornire i propri beni al Venditore e tali beni essere utilizzati solamente per l'esecuzione di quanto previsto nell'Ordine di acquisto. Il titolo di proprietà sui beni dell'Acquirente non sarà compromesso dall'incorporazione o dall'integrazione degli stessi ad altri beni; i beni dell'Acquirente o di qualsiasi altra parte non saranno né diventeranno una pertinenza e non perderanno la loro identità in quanto beni dell'Acquirente per effetto dell'affiliazione ad altra realtà. Il Venditore gestirà, manterrà in essere e preserverà i beni dell'Acquirente conformemente alle buone prassi commerciali o come altrimenti stabilito dai termini dell'Ordine di acquisto. Il Venditore disporrà dei beni dell'Acquirente (inclusi gli scarti)

solo ed esclusivamente secondo le indicazioni di quest'ultimo. La documentazione tenuta dal Venditore relativamente ai beni dell'Acquirente comprenderà una registrazione completa, corrente e verificabile di tutte le operazioni connesse ai beni dell'Acquirente tra cui: proprietà, descrizione, quantità, costo unitario, numero/codice di contratto, luogo disposizione, data dell'inventario, tracciabilità della spedizione, ricevimento, stoccaggio e utilizzazione. Tali registrazioni saranno disponibili per l'analisi da parte dell'Acquirente. Il Venditore fornirà all'Acquirente un inventario di attrezzature su base annua entro il 15 settembre. Il Venditore contrassegnerà chiaramente tutti i beni dell'Acquirente al fine di indicarne la proprietà come "Proprietà di MTS Systems Corporation" o come altrimenti stabilito per i beni dei clienti dell'Acquirente. Il Venditore non sostituirà alcun bene per i beni dell'Acquirente.

Salvo altrimenti previsto sulla prima pagina dell'Ordine di acquisto, tutti i beni dell'Acquirente sono forniti allo stato di fatto e senza garanzia. L'Acquirente o il cliente dell'Acquirente avrà accesso in qualsiasi momento ai locali in cui si trovano i beni dell'Acquirente allo scopo di ispezione o di recupero dei beni, quando ritenuto necessario dall'Acquirente. I beni dell'Acquirente saranno restituiti a quest'ultimo entro settantadue (72) ore su richiesta scritta dell'Acquirente. I beni dell'Acquirente, mentre si trovano sotto il controllo o la custodia del Venditore, sono conservati a rischio di quest'ultimo e il Venditore sarà responsabile di qualsiasi perdita, danno o distruzione, fatta eccezione per l'usura ragionevole e nella misura in cui tali beni siano ragionevolmente consumati nell'esecuzione di quanto previsto nell'Ordine di acquisto. Il Venditore informerà prontamente l'Acquirente di eventuali perdite, danni o distruzioni dei suoi beni. La clausola relativa ai beni governativi nelle disposizioni di flow down, avranno priorità e si applicheranno ai beni di proprietà del governo statunitense o ai beni cui tal governo possa avere titolo ai sensi dell'Ordine di acquisto.

19. FORZA MAGGIORE. Il Venditore e l'Acquirente non saranno responsabili di alcun ritardo o inadempimento degli obblighi di cui all'Ordine di acquisto se e nella misura in cui detto ritardo o inadempimento sia dovuto a circostanze che vanno al di là di ogni ragionevole controllo della parte, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, incendi, inondazioni, esplosioni, incidenti, eventi di natura straordinaria, guerre o rivolte dichiarate e non dichiarate, scioperi o serrate, carenza di materiali o mezzi di trasporto, incapacità di ottenere licenze di importazione o esportazione, atti governativi o qualsiasi disposizione o requisito di legge, regolamento, ordine o norma.

20. CONTROVERSIE DI LAVORO. Il Venditore darà immediata notizia all'Acquirente di ogni controversia di lavoro o di ogni questione che possa compromettere la propria capacità di consegnare l'Opera. L'Acquirente non avrà alcun obbligo di rimborsare al Venditore eventuali perdite o costi aggiuntivi da quest'ultimo sostenuti come conseguenza di controversie in materia di lavoro.

21. VENDITORE INDIPENDENTE. Il Venditore è indipendente per tutti gli scopi, senza l'espressa o l'inespressa facoltà di vincolare l'Acquirente mediante contratto o in altro modo. Il Venditore garantirà, a proprie spese, l'assicurazione sulla retribuzione dei lavoratori, l'assicurazione per le indennità di disabilità e qualsiasi altra assicurazione richiesta dalla legge. L'Acquirente non fornirà né sarà chiamato a pagare per questo, indennità di dipendente al Venditore o ai suoi dipendenti. Il Venditore pagherà tutte le imposte richieste, siano esse

federali, statali o locali o ogni altra spesa, onere, licenza o altro pagamento richiesto dalla legge su un compenso pagato dall'Acquirente al Venditore conformemente al presente contratto. Il Venditore qui rinuncia al diritto di adire le vie legali o di avviare un procedimento nei confronti dell'Acquirente o un suo affiliato relativamente alla titolarità alle indennità di dipendente con riferimento ai periodi di esecuzione.

22. CONFORMITÀ ALLE LEGGI E AI

REGOLAMENTI. Il Venditore garantisce che l'Opera sarà fornita e che i servizi da rendere conformemente all'Ordine di acquisto saranno prodotti, venduti, utilizzati, erogati secondo le leggi, gli ordini, le norme, le ordinanze e i regolamenti applicabili federali, statali e locali e che saranno conformi alle leggi nazionali applicabili relative alla legge *Foreign Corrupt Practices Act* (FCPA) nell'ultima sua versione, a prescindere dal fatto che il Venditore si trovi all'interno della giurisdizione degli Stati Uniti e alla legge inglese del 2010 *Bribery Act* (e successive modifiche e integrazioni). Inoltre dichiara che non pagherà, offrirà, darà o prometterà di pagare o dare una parte del denaro o qualsiasi altro valore ricevuto dall'Acquirente a un pubblico ufficiale o altra persona in violazione del FCPA, del *Bribery Act* e/o in violazione di altre leggi nazionali applicabili in materia di anticorruzione.

23. CONTROLLI

ALL'ESPORTAZIONE/IMPORTAZIONE. Se il Venditore è una società statunitense che si occupa della produzione o dell'esportazione di articoli per la difesa o nella fornitura di servizi di difesa, con l'accettazione dell'Ordine di acquisto il Venditore certifica di essere registrato presso il Dipartimento statunitense di Stato *Directorate of Defense Trade Controls* e riconosce i propri obblighi di conformarsi alle norme internazionali sui traffici di armi ("ITAR") e alle norme di gestione delle esportazioni ("EAR").

Il Venditore controllerà la divulgazione e l'accesso a dati tecnici, a informazioni, all'Opera e ad altri articoli ricevuti secondo l'Ordine di acquisto conformemente alle leggi e ai regolamenti statunitensi in materia di controllo alle esportazioni, incluse, a titolo esemplificativo, ITAR e EAR. Il Venditore non utilizzerà, esporterà, riesporterà o altrimenti rilascerà tecnologia, l'Opera, dati tecnici o altri articoli a lui forniti dall'Acquirente, salvo in conformità alle leggi statunitensi applicabili in materia di esportazione.

Il Venditore sarà il solo responsabile di determinare se le informazioni o gli altri oggetti forniti dall'Acquirente siano controllati da ITAR o EAR. Il Venditore informerà prontamente l'Acquirente nel caso in cui sia incluso o venga incluso in una black list di un'agenzia governativa statunitense o i suoi privilegi di esportazione siano negati, sospesi o revocati. Il Venditore informerà altresì prontamente l'Acquirente nel caso in cui venga escluso, sospeso o proposto per l'esclusione o la sospensione in relazione a contratti governativi statunitensi. Nel caso in cui l'Opera dovesse provenire da una sede estera, tale Opera potrà essere soggetta alle leggi sul controllo alle esportazioni del Paese da cui essa proviene. Il Venditore concorda di conformarsi a tutte le leggi sul controllo alle esportazioni applicabili nel Paese di origine. L'Acquirente può chiedere di ottenere informazioni relative alla cittadinanza o allo stato di esportazione del personale del Venditore. Il Venditore concorda di fornire tali informazioni se necessarie e certifica che le informazioni fornite siano corrette e veritiere.

24. STANDARD DI CONDOTTA. Il Venditore riconosce di aver ricevuto il link al codice etico sul seguente sito: http://www.mts.com/ucm/groups/public/documents/library/de_v_005231.pdf. Il Venditore manterrà una condotta e altrimenti svolgerà l'Opera in linea con il codice.

25. PARTI CONTRAFFATTE. Per "Beni contraffatti" s'intende l'Opera, inclusi materiali, parti, componenti, moduli o l'assemblaggio della stessa, la cui descrizione, origine, fonte di produzione, esecuzione, il cui materiale o le cui caratteristiche siano state rappresentate in modo errato. Tale termine include oggetti che (i) sono una copia non autorizzata o un ricambio non autorizzato di un *Original Equipment Manufacturer* o *Original Component Manufacturer* (congiuntamente "OEM/OCM"); non sono tracciabili fino a un OEM/OCM in maniera tale da garantire l'autenticità del relativo disegno e della relativa produzione; (iii) non contengono materiali esterni o interni idonei o componenti richiesti dall'OEM/OCM o non sono costruiti in conformità al progetto OEM/OCM; (iv) sono stati rilavorati, rimarcati, rietichettati, riparati, ristrutturati o altrimenti modificati rispetto al progetto OEM/OCM ma non divulgati come tali o rappresentati come autentici OEM/OCM o nuovi; o (v) non hanno superato i processi di collaudo, verifica, analisi e controllo qualità richiesti per OEM/OCM. Per "Distributore autorizzato" s'intende una persona, azienda o società espressamente autorizzata da un OEM/OCM a vendere o distribuire l'Opera OEM/OCM.

Il Venditore non fornirà all'Acquirente alcun'Opera che sia o contenga Beni contraffatti. Il Venditore attuerà processi di mitigazione del rischio di contraffazione in conformità agli standard riconosciuti di settore e ad altri specifici requisiti individuati nell'Ordine di acquisto. Qualora il Venditore divenga consapevole o abbia motivo di sospettare di aver fornito Beni contraffatti all'Acquirente, egli informerà prontamente l'Acquirente e sostituirà a proprie spese tali Beni contraffatti con OEM/OCM o beni approvati dall'Acquirente, conformi ai requisiti dell'Ordine di acquisto. Il Venditore sarà il solo a dover rispondere di tutti i costi connessi alla sostituzione dei Beni contraffatti e di qualsiasi collaudo o validazione necessari per l'installazione di Opera autentica dopo la sostituzione di Beni contraffatti. I rimedi previsti nel presente articolo si aggiungono a quelli eventualmente spettanti all'Acquirente per legge o in base ad altre disposizioni dell'Ordine di acquisto. Il Venditore sarà il solo responsabile dell'acquisto di Opera autentica dai propri fornitori e subcontraenti e trasferirà i requisiti di questa sezione ai propri fornitori e subcontraenti di ogni livello per l'esecuzione dell'Ordine di acquisto.

26. MINERALI DA AREE IN CONFLITTO. Il Venditore concorda di rivedere e conformarsi alla [Policy sui materiali da aree in conflitto](#) e di adoperarsi in modo commercialmente ragionevole per: (a) individuare se l'Opera contenga tantalio, stagno, tungsteno od oro; (b) condurre un'indagine ragionevole sul Paese di origine di tali materiali contenuti nell'Opera al fine di determinare se essi provengano da aree coperte, come definito all'articolo 1502 della *Dodd-Frank Wall Street Reform* e della legge *Consumer Protection Act*; (c) nel caso in cui i materiali provengano da Paesi coperti, operare con la dovuta diligenza nel sincerarsi sull'origine della catena di custodia di tali minerali al fine di individuare le fonderie da cui provengono; e (d) assistere l'Acquirente nell'operare con la dovuta diligenza relativamente alle fonderie di tali materiali. Il Venditore includerà la sostanza della presente sezione 26 in un accordo tra il Venditore e i suoi fornitori. Il Venditore fornirà

all'Acquirente ragionevole documentazione sugli sforzi di dovuta diligenza propri e dei suoi fornitori con riferimento ai materiali da aree in conflitto, in un formato prescritto dall'Acquirente, se richiesto da quest'ultimo.

27. CONFORMITÀ AI REQUISITI AMBIENTALI E NORMATIVI RIGUARDANTI I PRODOTTI. Il Venditore dichiara e garantisce di conformarsi a tutte le leggi, ai regolamenti, agli ordini globali, federali, statali o locali, inclusi, a titolo esemplificativo, i seguenti:

(a) Direttiva 2011/65/UE dell' 8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS 2"), come attuata dai vari Stati membri dell'Unione europea. Il Venditore si conformerà alle eventuali modifiche alla RoHS 2 e alle ulteriori istruzioni fornite dall'Acquirente.

(b) Direttiva 2012/19/UE, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RAEE 2"), come attuata dai vari Stati membri dell'Unione europea. Con riferimento a qualsiasi Opera trasferita all'Acquirente conformemente a un Ordine di acquisto che sia "apparecchiatura elettrica ed elettronica" ("AEE") coperta dalla RAEE 2, il Venditore concorda, senza costi aggiuntivi per l'Acquirente, di assumersi la responsabilità di riprendere indietro l'Opera in futuro dietro richiesta dell'Acquirente, di trattarla o altrimenti gestirla in conformità ai requisiti di RAEE 2 e della legislazione attuativa nazionale applicabile; e di riprendere indietro alla data dell'Ordine di acquisto l'Opera utilizzata di proprietà dell'Acquirente fino al numero di nuove unità acquistate da quest'ultimo e di organizzarsi con terzi in tal senso conformemente ai requisiti applicabili.

(c) Misure Amministrative sul Controllo dell'Inquinamento Causato da Prodotti Elettrici ed Elettronici ("China RoHS"), diventata effettiva il 1 marzo 2007.

(d) Legge del Regno Unito del 1979 *Sale of Goods Act*.

(e) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del 18 dicembre 2006 relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che si applica o riguarda l'Opera fornita dal Venditore all'Acquirente. Il Venditore altresì dichiara, garantisce e pattuisce quanto segue: (i) Nessuna sostanza contenuta nell'Opera è destinata a essere rilasciata in condizioni d'uso normali o ragionevolmente prevedibili ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del REACH; (ii) Nessuna sostanza specificata nell'elenco di sostanze candidate è contenuta nell'Opera in concentrazione superiore allo 0,1% in peso/peso, come definito e interpretato ai sensi del REACH; (iii) nessuna sostanza contenuta nell'Opera fornita dal Venditore all'Acquirente richiede una registrazione o notifica ai sensi dell'articolo 6 o 7 del REACH (o delle relative disposizioni modificate); (iv) nessuna sostanza contenuta nell'elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione (Allegato XIV) è contenuta nell'Opera fornita dal Venditore all'Acquirente; (v) tutte le sostanze sono conformi alle restrizioni (stabilite nell'Allegato XVII al REACH) nell'Opera fornita dal Venditore all'Acquirente; (vi) nel caso in cui il Venditore venga a conoscenza del fatto che una dichiarazione resa o una garanzia formulata nelle sottosezioni (i) - (v) non sia precisa, o cessa di esserlo, il Venditore dovrà: (A) informare prontamente l'Acquirente; (B) garantire che tale sostanza sia registrata e/o notificata all'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("ECHA"), come applicabile, conformemente al

REACH, e che detta registrazione e/o notifica includa l'utilizzo della sostanza da parte dell'Acquirente; (C) fornire all'Acquirente il nome della sostanza nonché informazioni sufficienti al fine di consentire all'Acquirente un utilizzo sicuro dell'Opera o adempiere gli obblighi dell'Acquirente previsti dal REACH; e (D) adoperarsi in ogni modo al fine di garantire, se del caso, che l'autorizzazione all'uso dell'Acquirente per ciascuna sostanza sia concessa conformemente al REACH, a prescindere dal fatto che la sostanza sia consegnata sotto forma di "preparati" o contenuta in "articoli" ai sensi del REACH; e (vii) al fine di conformarsi agli impegni di cui sopra, il Venditore dovrà monitorare la pubblicazione e l'aggiornamento dell'elenco di sostanze candidate dall'ECHA e informare immediatamente l'Acquirente nel caso in cui l'Opera fornita dall'Acquirente contenga una sostanza ufficialmente proposta per essere inserita nell'elenco di sostanze candidate; compilerà un inventario di sostanze contenute in preparati e articoli di cui al REACH; e garantirà che i propri fornitori facciano altrettanto e pre-registrino e registrino tempestivamente le sostanze nella misura richiesta al fine di impedire un'interruzione della catena di fornitura.

(f) Restrizioni e obblighi imposti alla produzione, importazione, esportazione, introduzione sul mercato, utilizzo, recupero, riciclo, bonifica e distruzione di sostanze che distruggono lo strato dell'ozono conformemente al regolamento 1005/2009 e successive modifiche e integrazioni.

(g) Materiali radioattivi. Il fornitore aderirà a tutti i regolamenti relativi a sostanze radioattive contenute in metalli e, se necessario, condurrà test e analisi di routine sulla propria catena di fornitura per individuare una potenziale contaminazione radioattiva dell'acciaio inox o altra contaminazione di cobalto 60 di leghe contenenti nichel.

(h) Il Venditore garantisce altresì di riconoscere, essere d'accordo e conformarsi agli specifici requisiti riportati sul sito <http://www.mts.com/en/about/Suppliers/Resources/index.htm>.

28. DIRETTIVE CE LEGISLAZIONE PER L'ARMONIZZAZIONE RELATIVA ALLA SICUREZZA DI PRODOTTO. Il Venditore garantirà che l'Opera destinata a essere introdotta sul mercato europeo è conforme alla legislazione per l'armonizzazione sulla sicurezza di prodotto UE, ivi inclusa la legislazione UE relativa ad apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine e apparecchi a pressione. Il Venditore concorda che tutta l'Opera è conforme alla direttive in materia della Comunità europea ("CE") per i prodotti destinati all'uso nell'Unione europea (EU), ivi incluse quelle riguardanti le AEE (per es. RoHS 2), apparecchiature elettriche ed elettroniche, macchine e apparecchi in pressione. Il Venditore affiggerà la marcatura CE sull'Opera come richiesto. Il Venditore fornirà tutta la documentazione richiesta dalle direttive CE applicabili, ivi inclusi a titolo esemplificativo: la dichiarazione di conformità, le dichiarazioni di incorporazione, i fascicoli tecnici e la documentazione relativa a interpretazioni di limitazioni o esclusioni. Il Venditore redigerà la documentazione tecnica richiesta e svolgerà la procedura di valutazione della conformità applicabile. Ove la conformità dell'Opera ai requisiti tecnici applicabili sia stata dimostrata mediante la procedura di valutazione della conformità, il Venditore redigerà una dichiarazione di conformità CE (vale a dire una dichiarazione da parte del produttore che dimostra la soddisfazione dei requisiti normativi UE applicabili a uno specifico prodotto) e affiggerà la marcatura di conformità CE sull'Opera regolamentata in

maniera visibile, leggibile e indelebile.

Il Venditore garantirà che l'Opera rechi il tipo, il lotto o il numero di serie o altro elemento identificativo o, ove la portata o la natura dell'Opera non lo consenta, che le informazioni richieste siano riportate sulla confezione o in un documento accompagnatorio. Il Venditore indicherà il nome, il nome commerciale registrato o il marchio registrato e l'indirizzo al quale può essere contattato riguardo all'Opera o, nel caso in cui ciò non sia possibile, sulla confezione o in un documento accompagnatorio.

Il Venditore garantirà che l'Opera sia accompagnata da istruzioni e da informazioni di sicurezza in una lingua che possa essere facilmente compresa dai consumatori e da altri utilizzatori finali, come stabilito dallo Stato membro UE in questione. Qualora il Venditore ritenga o abbia motivo di ritenere che un'Opera introdotta sul mercato UE non sia conforme alla legislazione per l'armonizzazione UE applicabile, dovrà immediatamente adottare le misure correttive necessarie per far sì che l'Opera risulti conforme, ritirarla o richiamarla (se del caso).

Inoltre, nell'ipotesi in cui l'Opera ponga un rischio di sicurezza, il Venditore dovrà immediatamente informare le autorità nazionali competenti dello Stato membro UE in cui l'Opera è stata messa in commercio, fornendo dettagli circa la non conformità e le eventuali misure correttive adottate.

Dietro richiesta motivata di un'autorità competente di uno Stato membro UE, il Venditore fornirà tutte le informazioni e la documentazione necessari a dimostrare la conformità dell'Opera alla legislazione per l'armonizzazione UE, in una lingua facilmente comprensibile da tale autorità.

29. ETICHETTATURA, IMBALLAGGIO, MARCATURA E SPEDIZIONE. Con riferimento all'Opera e al suo imballaggio (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, contenitori, casse, scatole, fasci, sacchi gonfiabili, cartoni o stoccaggio) venduto o altrimenti trasferito dal Venditore all'Acquirente, il Venditore fornirà tutte le informazioni rilevanti, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, schede dati di sicurezza nella lingua e nel formato richiesto per legge nel luogo in cui l'Opera deve essere spedita e le informazioni di etichettatura obbligatoriamente richieste secondo i requisiti applicabili quali: le norme contenute nell'*Occupational Safety and Health Act* ("OSHA"), codificate come 29 CFR 1910.1200, RoHS2, WEEE 2, REACH, e ogni altra legge, norma, regolamento o analogo requisito in qualsiasi altra giurisdizione o mediante cui l'Acquirente informi il Venditore della probabilità che l'Opera sia spedita o attraverso cui il Venditore venga altrimenti a conoscenza della probabilità della spedizione, quali le norme emanate dal dipartimento statunitense dei trasporti che disciplinano l'imballaggio, la marcatura, la spedizione e la documentazione di materiali pericolosi specificati conformemente a 49 CFR, l'Organizzazione Marittima Internazionale ("IMO") e l'Associazione Internazionale del Trasporto Aereo ("IATA").

Il Venditore si occuperà dell'imballaggio, della marcatura e della spedizione di tutta l'Opera secondo le condizioni specificate nell'Ordine di acquisto e in conformità alle norme di trasporto applicabili e alle buone prassi commerciali per la protezione dai danni causati dagli agenti atmosferici o dalla spedizione, ivi incluse le leggi in materia di imballaggio, etichettatura, trasporto e spedizione di materiali pericolosi e

leggi e regolamenti globali sulle sostanze soggette a restrizioni. Qualsiasi spesa sostenuta dall'Acquirente come risultato di una conservazione, di un imballaggio, di una marcatura o di un metodo di spedizione non idonei sarà rimborsata dal Venditore. Nessun costo aggiuntivo o separato è dovuto dall'Acquirente per l'imballaggio, salvo specificamente concordato per iscritto dal rappresentante acquisti. L'Opera e l'imballaggio saranno propriamente etichettati, conterranno le packing list di ciascun articolo, il relativo codice articolo riportato nell'Ordine di acquisto e ogni informazione aggiuntiva relativa al contenuto dell'Opera (p. es. sostanze soggette a restrizioni), all'uso e alla manipolazione in sicurezza e al recupero/riciclo e smaltimento. Il numero dell'Ordine di acquisto dell'Acquirente deve essere riportato su tutti i contenitori, le packing list, le bolle di consegna e le polizze di carico.

30. DIRITTI DI CONTROLLO. L'Acquirente e i suoi rappresentanti possono avere ragionevole accesso alle strutture del Venditore e richiedere documentazione per controllare e ispezionare materiali, processi e registrazioni connessi all'Opera oltre alla conformità all'Ordine di acquisto.

31. REGISTRAZIONI. Salvo che altrove nell'Ordine di acquisto sia riportato un periodo differente, il Venditore conserverà tutti i libri, documenti, le carte e i registri inerenti alle operazioni connesse all'Ordine di acquisto per un periodo di sette (7) anni dall'ultimo pagamento.

32. NULLITÀ PARZIALE. L'invalidità, illegalità o inapplicabilità di una qualsivoglia disposizione dell'Ordine di acquisto non comprometterà la validità, legalità e applicabilità dello stesso nella sua interezza.

33. CESSIONE. Il Venditore non cederà l'Ordine di acquisto e i relativi diritti e obblighi senza il previo consenso dell'Acquirente e una cessione senza tale consenso sarà da ritenersi nulla.

34. AVVISI. Tutti gli avvisi e le comunicazioni relativi all'Ordine di acquisto, incluse le conferme, avverranno per iscritto e saranno indirizzate al venditore o all'Acquirente agli indirizzi stabiliti nella prima pagina dello stesso e saranno considerati ricevuti se (a) consegnati di persona; (b) inviati tramite fax o e-mail con conferma di ricezione; (c) inviati tramite corriere con ricevuta scritta di verifica; o (d) tre (3) giorni dall'invio, con affrancatura pre-pagata, mediante posta prioritaria o posta certificata.

35. RINUNCIA. Le rinunce effettuate da una parte alle disposizioni dell'Ordine di acquisto non saranno efficaci salvo altrimenti espressamente stabilito per iscritto e sottoscritto dalla parte. Salvo altrimenti stabilito nell'Ordine di acquisto, l'omesso esercizio o il tardivo esercizio di qualsiasi diritto, rimedio, facoltà o privilegio derivante dall'Ordine di acquisto non fungerà né sarà inteso alla stregua di una rinuncia; inoltre l'esercizio singolo o parziale di un diritto, rimedio, facoltà o privilegio non preclude alcun ulteriore esercizio o l'esercizio di altro diritto, rimedio, facoltà o privilegio.

36. SOPRAVVIVENZA. Tutti i diritti, gli obblighi e le imposizioni ivi previste che per loro natura o in base ai loro termini espressi si estendono al di là della scadenza o della cessazione dell'Ordine di acquisto, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, garanzie, manleve, proprietà intellettuale (compresi i diritti e la protezione della proprietà intellettuale e delle informazioni proprietarie) e gli obblighi relativi all'assistenza al prodotto sopravviveranno alla scadenza o alla cessazione dell'Ordine di

acquisto.

37. CONTROVERSIE. Ogni controversia o pretesa derivante o connessa all'Ordine di acquisto che dopo trattative in buona fede non possa essere risolta con reciproca soddisfazione delle parti, sarà demandata al Tribunale di Torino (CAP 10151), che sarà il foro competente esclusivo per tali controversie. In pendenza di transazione o risoluzione di qualsiasi controversia derivante dall'Ordine di acquisto, il Venditore procederà con diligenza, secondo le indicazioni dell'Acquirente, nell'esecuzione di quanto previsto nell'Ordine di acquisto.

38. DIRITTO APPLICABILE. L'Ordine di acquisto e la relativa esecuzione saranno disciplinati e interpretati in conformità al diritto dello Stato del Minnesota, fatta eccezione per le norme in materia di conflitto di interessi. Il Venditore e l'Acquirente concordano che la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci non si applica all'Ordine di acquisto.

39. CLAUSOLE AGGIUNTIVE DI FLOW-DOWN. Nel caso in cui una clausola che non sia già stata incorporata debba essere inclusa nell'Ordine di acquisto in base a legge, regolamento, contratto principale o sub-contratto di livello più elevato o nel caso in cui il contratto principale o sub-contratto di livello più elevato dell'Acquirente venga modificato successivamente alla data di efficacia dell'Ordine di acquisto in maniera tale da comportare una modifica o aggiunta di tale requisito o clausola aggiuntiva, il Venditore concorda di apporre una modifica all'Ordine di acquisto al fine di inserire tale clausola o modifica. Se tale requisito o clausola aggiuntiva comporta un aumento o una riduzione in termini di costo o tempo necessario per l'esecuzione di una parte dell'Opera conformemente all'Ordine di acquisto, verrà effettuato un congruo adeguamento del prezzo o del piano delle consegne dell'Ordine di acquisto o di entrambi, in base alla clausola relativa alle modifiche.

40. VALUTAZIONE DELLA PRIORITÀ. Se così identificato, l'Ordine di acquisto è un "ordine valutato", certificato per l'uso di difesa nazionale e il Venditore si atterrà a tutti i requisiti del *Defense Priorities and Allocation System Regulation* (15 C.F.R. 700).

41. CERTIFICAZIONE RELATIVA A ESCLUSIONE, SOSPENSIONE, PROPOSTA ESCLUSIONE E ALTRE QUESTIONI DI RESPONSABILITÀ Presentando la propria proposta/offerta o accettando il presente ordine, si riterrà che il Venditore abbia certificato, stando alle proprie conoscenze e credenze, che: (a) il Venditore e/o uno dei suoi committenti (come definito in FAR 52.209-5), (1) non sono stati attualmente esclusi, sospesi, proposti per l'esclusione o dichiarati inammissibili all'aggiudicazione di contratti da parte di un'agenzia federale; (2) entro un periodo di tre anni precedente l'offerta, non sono stati condannati né è stata emessa una sentenza civile a loro contraria: commissione di frode o di reato connesso all'ottenimento, al tentativo di ottenere, all'esecuzione di un contratto o sub-contratto pubblico (federale, statale o locale); violazione di atti aventi forza di legge in materia di antitrust o federali, relativi alla presentazione di offerte; commissione di malversazione, furto, contraffazione, corruzione, falsificazione o distribuzione di documenti, falsa testimonianza o ricevimento di beni rubati; e (3) non sono attualmente altrimenti condannati penalmente o civilmente da un ente governativo, commissione di reati

elencati alla voce (a) (2) della presente disposizione; e (b) entro un periodo di tre anni precedente all'offerta non hanno avuto alcun contratto risolto per inadempimento da un'agenzia federale. Il Venditore informerà prontamente per iscritto l'Acquirente nel caso in cui, in un qualsiasi momento prima dell'assegnazione dell'ordine, apprenda che la propria certificazione fosse errata al momento della presentazione o sia diventata errata a fronte di circostanze mutate. La certificazione contenuta nella presente sezione 41 è una dichiarazione materiale di fatto in cui l'Acquirente ha riposto fiducia al momento dell'aggiudicazione.

42. CONTRATTI GOVERNATIVI STATUNITENSIS.

Qualora l'Opera fornita nell'ambito dell'Ordine di acquisto sia connessa con un contratto principale o sub-contratto del governo statunitense, oltre alle disposizioni di carattere generale si applicano anche le seguenti disposizioni aggiuntive, che saranno richiamate e accettate come richiesto dai termini del contratto principale o per legge. Tutte le clausole ivi incorporate sono efficaci alla data dell'Ordine di acquisto e spiegheranno pari efficacia e valore come se incluse nel corpo del testo. In caso di conflitto tra le disposizioni FAR o DFAR e le disposizioni di carattere generale, prevarranno le prime.

In tutte le clausole elencate, i termini "governo", "funzionario contraente" e "contraente" saranno rivisti al fine di identificare in maniera idonea le parti contraenti e cogliere la vera intenzione della disposizione salvo altrimenti chiarito e modificato in seguito. Il Venditore includerà in ciascun sub-contratto di livello inferiore le clausole appropriate di flow-down come richiesto da FAR, DFAR, NFS o altri regolamenti federali.

NOTA: gli articoli commerciali devono soddisfare i seguenti criteri: il Venditore identifica e presenta la propria Opera come Articolo commerciale, come definito in FAR 2.101 e fornisce motivazione e documentazione a supporto, come richiesto dall'Acquirente.

Le clausole DFARS di seguito stabilite sono applicabili solo a Ordini di acquisto emessi conformemente ai contratti DoD. Le clausole NFS di seguito stabilite sono applicabili solo a Ordini di acquisto emessi conformemente ai contratti NASA.

- 52.203- 3 Gratifiche
- 52.203- 7 Procedure anti-corruzione
- 52.203- 12 Limitazione di pagamenti destinati a influenzare determinate operazioni federali
- 52.203- 13 Codice etico e di condotta dei contraenti (applicabile solo a Ordini di acquisto con un valore superiore a 5000 dollari e che prevedono un periodo di esecuzione superiore a 120 giorni)
- 52.203- 15 Protezioni dai "whistleblower" ai sensi dell'*American Recovery and Reinvestment Act* del 2009
- 52.203- 17 Diritti del "whistleblower" per i dipendenti del contraente e requisito di informare i dipendenti dei diritti del "whistleblower"
- 52.204- 10 Rendicontazione della retribuzione degli *executive* e aggiudicazioni di subcontratti di primo livello
- 52.204- 11 *American Recovery and Reinvestment Act* - requisiti di rendicontazione
- 52.209- 5 Certificazione relativa a esclusione, sospensione,

- proposta esclusione e altre questioni di responsabilità
- 52.209- 6 Protezione dell'interesse governativo in caso di sub-contratti con contraenti esclusi, sospesi o proposti per l'esclusione
- 52.209- 10 Divieto di contrarre con imprese che hanno spostato la propria sede all'estero
- 52.211-15 Requisiti del *Defense Priority and Allocation System*
- 5.2212-5 Condizioni contrattuali necessarie per l'attuazione di atti aventi forza di legge e ordini esecutivi
- 52.219-8 Utilizzo di piccole realtà imprenditoriali
- 52.222- 3 Lavoro forzato
- 52.222- 19 Lavoro minorile - collaborazione con le autorità e rimedi
- 52.222- 21 Divieto di strutture segregate
- 52.222- 25 Conformità ad azioni positive
- 52.222- 26 Pari opportunità
- 52.222- 35 Pari opportunità per ex combattenti
- 52.222- 36 Azione positiva per lavoratori disabili
- 52.222- 37 Relazioni sull'occupazione degli ex combattenti
- 52.222- 40 Comunicazione dei diritti dei dipendenti ai sensi del
National Labor Relations Act
- 52.222- 41 *Service Contract Act* del 1965
- 52.222- 50 Lotta contro la tratta di persone
- 52.222- 51 Esenzione dall'applicazione del *Service Contract Act* a contratti per la manutenzione, calibrazione, riparazione di determinate apparecchiature - requisiti
- 52.222- 53 Esenzione dall'applicazione del *Service Contract Act* a contratti per determinati servizi - requisiti
- 52.222- 54 Verifica dell'ammissibilità all'impiego
- 52.223- 6 Postazione di lavoro in assenza di farmaci
- 52.223- 11 Sostanze che distruggono l'ozono
- 52.223- 18 Policy per i contraenti che vieta l'utilizzo della messaggeria durante la guida
- 52.225- 1 *Buy American Act* - forniture
- 52.225- 5 Accordi commerciali
- 52.225- 13 Restrizioni a determinati acquisti esteri
- 52.226- 6 Promozione della donazione del cibo in eccesso a organizzazioni non profit
- 52.227- 19 Software commerciali - diritti ristretti
- 52.233- 3 Contestazioni dopo l'aggiudicazione
- 52.233- 4 Diritto applicabile per violazione delle pretese contrattuali
- 52.243- 1 Modifiche - prezzo fisso
- 52.244- 6 Sub-contratti per articoli commerciali
- 52.247-64 Preferenze per navi mercantili battenti bandiera statunitense di proprietà privata
- 52.249-2 Risoluzione per convenienza del governo (prezzo fisso)
- 52.252-2 Clausole richiamate e accettate
- 252.204- 7008 Articoli controllati di esportazione
- 252.204- 7012 Tutela di informazioni tecniche controllate non classificate
- 252.212-7001 Condizioni richieste per l'acquisto di articoli commerciali
- 252.223- 7004 Postazione di lavoro in assenza di farmaci
- 252.223- 7007 Divieto di acquisto degli Stati Uniti
Articoli dell'elenco delle munizioni di società militari cinesi comuniste
- 252.223- 7008 Divieto di cromo esavalente
- 252.225- 7001 Programma di acquisto americano e bilancia dei pagamenti
- 252.225- 7009 Restrizioni all'acquisto di determinati articoli che contengono metalli speciali
- 252.225- 7010 Articolo militare di derivazione commerciale
-
Certificato di conformità ai metalli speciali
- 252.225- 7039 Contraenti che svolgono funzioni di sicurezza privata
- 252.227- 7015 Dati tecnici - articoli commerciali
- 252.227- 7037 Validazione di marcature restrittive su



- 252.236-7013 dati tecnici
Requisito per opportunità concorrenziali applicate a produttori di acciaio, fabbricanti e costruttori americani (se il sub-contratto riguarda l'acquisto di acciaio come materiale di costruzione)
- 252.237-7010 Divieto di interrogare detenuti da parte del personale del contraente
- 252.237-7019 Formazione per personale del contraente che interagisce con detenuti
- 252.244-7000 Sub-contratti per contratti commerciali e componenti commerciali Comunicazione di questioni potenziali rilevanti per la sicurezza
- 252.246-7003 Rivalsa dell'adeguamento del sovrapprezzo
- 252.247-7003 del carburante per veicoli a motore su chi sostiene il costo Trasporto di forniture via mare
- 252.247-7023 Comunicazione di trasporto di forniture via mare
- 252.247-7024 via mare
- 1852.223-72 Licenze sulle esportazioni in materia di sicurezza e sanitaria
- 1852.225-70
- 1852.237-73
- 952.203-70 Rilascio di dati sensibili Protezione del "whistleblower" per i dipendenti del contraente

In piedi, Torino ottobre 2016